

La presente deliberazione viene affissa il 07 DIC. 2015 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 242 del 07 DIC. 2015

OGGETTO: Tribunale di Benevento - Atto di Citazione- Zarrelli Mario - c/ Provincia di Benevento +1 - Costituzione in giudizio

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di Agosto ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Dr. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

Premesso

che con atto di citazione notificato il 06/08/015 Zarrelli Mario conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento danni a proprietà privata oltre oneri accessori e spese di giudizio;

Ritenuto in virtù dell'istruttoria svolta dal Settore Avvocatura dell'Ente che la controversia presenta profili tali da far ritenere opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente;

Rilevato

che, ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto approvato con deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 1/2015 nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Provincia rientrano i provvedimenti di costituzione in giudizio nelle ipotesi ivi contemplate;

Ritenuto, per tali motivi procedere alla costituzione in giudizio nel contenzioso di cui in premessa nominando quale difensore dell'Ente il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano attribuendogli tutte le facoltà di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

DI COSTITUIRSI nel giudizio in premessa indicato promosso da Zarrelli Mario c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

DI NOMINARE quale difensore dell'Ente il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano attribuendogli tutte le facoltà di legge;

DI RENDERE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, come per legge.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

**Il Dirigente Settore Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)**

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

**Il Dirigente Settore Gestione Economica
(Avv. Vincenzo Catalano)**

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Nardone)

Fransco Nardone

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Ricci)

Claudio Ricci

N. 3556 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 07 DIC. 2015

IL MESSO
Patrucco

IL SEGRETARIO GENERALE
Fransco Nardone

Si dichiara che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____

COPIA

Tribunale di Benevento

Atto di citazione

Zarrelli avv. Mario, nato a Napoli il 01/09/1931, C.F.: ZRR MRA 31P01 F839X, ivi residente alla p.zza S. Domenico Maggiore, 9, rapp.to e difeso dall'avv. Ilaria Zarrelli (fax: 081 5521176, C.F.: ZRR LRI 71T61 F839F, p.e.c.: ilriazarrelli@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Antonio Aceto (fax: 0824 941212, C.F.: CTA NTN 42H12 A265T, p.e.c.: studioacetoantonio@pec.it) presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Telese Terme (BN) alla via Turistica del Lago, 29, in virtù di procura a margine del presente atto,

dichiara a:

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rapp.te p.t., via Calandra Nicola, 1 (Benevento, quanto segue.

Fatto

I.- Il Tribunale di Benevento, Sezione Civile, provvedendo sulla domanda proposta dall'avv. Mario Zarrelli, con atto di citazione nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ad oggetto "risarcimento danni", con sentenza n.223/94 del 23/01/93, depositata il 26/03/94, rilevava testualmente:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11/05/1984, Mario Zarrelli esponeva che egli era proprietario di un appezzamento di terreno in Melizzano, provincia di Benevento,

Avv.ti Ilaria Zarrelli e Antonio Aceto

informato ai sensi dell'art.4 co.3 del D.Lgs.28/10 come modificato dal DL.69/13 convertito nella L.98/13, della possibilità di ricorrere a procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 e succ. mod. del cit. decr. Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel procedimento civile di cui al presente atto nonché nei successivi gradi e fasi del giudizio conferendovi all'uopo, le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di rinunziare agli atti del giudizio nonché di chiamare in causa terzi, avendo fin da ora per ratto e fermo il Vostro operato. V autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili, ai sensi ai sensi del D.Lgs.196/03 e successivi aggiornamenti.

Eleggo domicilio presso lo studio Aceto in Telese Terme (BN) alla via Turistica del Lago 29.

Telese Terme, 03/08/2015

(avv. Mario Zarrelli)

Per autentica


Avv. Ilaria Zarrelli



Provincia di Benevento
000: Relazioni Isti...

Registro. Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0061071 Data: 06/08/2015
Oggetto: Atto di Citazione...
Dest: Avvocatura, Organiz...

contrada " Stampaturo", esteso circa ettari nove,
confinante con proprietà Grasso, con Vallone e con
strada provinciale che, dal bivio di Amorosi-Solopaca,
conduceva al paese; che tutto il fondo era delimitato da siepi con filari di querce, alcune ultrasecolari e di rara bellezza, anche dal lato ove correva la sottostante strada provinciale; che l'Amministrazione Provinciale di Benevento negli anni scorsi nel procedere all'allargamento della strada, e periodicamente, nel provvedere alla manutenzione della stessa, nel mentre per gli altri frontisti era stata costretta ad edificare muretti in brecciolino e cemento per il contenimento del terreno soprastante che smottava per lo appezzamento di proprietà dello Avv. Zarrelli, nell'impossessarsi di una striscia di terreno lungo il confine e pari allo allargamento del piano stradale, aveva scanzato la scarpata alta alcuni metri, senza provvedere ad opere di contenimento, confidando nella presenza della siepe; che così operando erano state messe a nudo le radici di alcuni alberi, come l'esponente aveva recentemente accertato, essendo stata abbattuta dal vento una quercia, indebolita nelle radici, contro la quale aveva urtato un'autovettura di passaggio subendo dei danni.



Ciò premesso; poiché l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva, col suo operato, ommesso di osservare non solo le norme di legge ed i regolamenti a tutela della proprietà, ma anche quelle tecniche e di comune esperienza, in particolare, la norma primaria nel neminem laedere; poiché non poteva farsi carico né al proprietario del fondo, né al comodatario Vincenzo Mezza di omessa vigilanza che poteva e doveva essere esercitata dall'interno dell'appezzamento e non anche dal lato della strada con la quale l'appezzamento confinava; poiché sarebbe stato opportuno abbattere alcune querce, compromesse nella stabilità per la erosione del terreno ove le radici affondavano, il tutto con grave danno per Zarrelli Mario, e poiché, infine, sarebbe stato necessario provvedere alle opere di contenimento della scarpata una volta privata della naturale protezione dovuta allo intreccio delle radici degli alberi della siepe; Zarrelli Mario conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del suo presidente pro-tempore per sentire, previa C.T.U., condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni dovuti all'esponente per i motivi di cui sopra; nonché alla spesa necessaria per le opere di contenimen-

to da eseguirsi sotto la direzione di un tecnico a nominarsi dal Tribunale.

Alla prima udienza si costituiva l'attore.

Veniva ammessa ed espletata C.T.U.. La causa, assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 26.04.88,

veniva rimessa in istruttoria per un supplemento di C.T.U., al fine di determinare l'esatta superficie

di terreno sottratta allo Zarrelli e destinata alle opere di allargamento della strada provinciale, con

la relativa determinazione del valore di essa, nonché per chiarire se il muro di contenimento della

scarpata veniva ad insistere su proprietà demaniale o su proprietà dell'attore.

All'udienza del 27.12.90 si costituiva la convenuta.

Espletato il supplemento C.T.U., all'udienza di discussione, sulla precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dalla convenuta, perché l'attore ha esibito il suo titolo di proprietà, costituito dal testamento olografo di Zar-

relli Simeone infavore dei suoi figli, tra cui l'attore, cui aveva lasciato il fondo in Melizzano, contrada " Stampaturo", per cui è causa (testamento olografo pubblicato con verbale del 24.07.1975 per notar Carlo Tafuri di Napoli).

In ordine ai danni il C.T.U. ha determinato in lire 750.000 il valore delle tre querce abbattute. Ritiene questo Collegio di poter valutare in via equitativa tenuto conto della grandezza delle querce e del valore di mercato corrente di tali piante, le tre querce in lire 2.100.000 (lire 700.000 a pianta).

Poiché non si può ordinare ad una pubblica Amministrazione un "facere", in conformità della C.T.U. l'attore può essere autorizzato ad eseguire tutte le opere necessarie per sistemare con urgenza la scarpata del suo terreno, manomessa dalla convenuta, per arginare il movimento di smottamento esistente e che progredisce con il passare del tempo; realizzando così come è stato fatto per altri tratti di strada il muro in conglomerato cementizio di scarpa e di contenimento del terreno, muro che dovrebbe essere realizzato in prolungamento di quello già esistente e che, seguendo l'andamento altimetrico della scarpa, raggiungerà un'altezza tale da contenere il sovrastante terreno ove si trovavano le piante di querce.

Tale muro dovrà essere realizzato con la base sullo spazio occupato attualmente dalla cunetta regolando con la zanella in cemento il deflusso delle acque piovane, in modo da non intaccare ancora la esistente scarpata, ma ubicando il manufatto in aderenza alla scarpata stessa.

Per tali lavori, se saranno effettuati dall'attore, allo stesso sarà dovuta la somma di lire 15.074.475 al 20.02.85 (data della C.T.U.) da rivalutare fino al momento dell'esecuzione dei lavori stessi.

Per quanto riguarda il terreno occupato dalla convenuta, per l'allargamento della sede stradale, in conformità della C.T.U., devono essere liquidate all'attore altre lire 720.000 (ml. 1200x0,90 X lire 4.000); oltre la rivalutazione di detta somma in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1981 in poi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Poiché sussiste pericolo nel ritardo, a causa di ulteriori smottamenti di terreno e piante, dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Zarrelli Mario, contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in perso-

na del Presidente pro- tempore, così provvede:

a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per

l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore

dell'attore delle seguenti somme:

1) lire 2.100.000 per le piante sradicate;

2) lire 15.074.475 per la realizzazione del muro di
contenimento, da realizzarsi secondo le due C.T.U.

del Geom. Cosimo Palumbo del 27.02.1985 e del 12.07.90

con rivalutazione di detta somma dal 27.02.85 alla

realizzazione dell'opera secondo gli indici ISTAT;

3) lire 720.000 per l'occupazione di mq. 180 di terreno

dell'attore, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT

dal 1981 all'effettivo pagamento;

b) condanna la convenuta al pagamento a favore dello

attore delle spese del presente giudizio; che si li-

quidano in lire 4.344.600, di cui lire 345.100 per

spese generali, lire 865.000 per spese delle due

C.T.U., lire 1.334.500 per diritti di procuratore e

lire 1.800.000 per onorari di avvocato, oltre IVA

come per legge e 2% CAP;

c) dichiara la presente sentenza immediatamente ese-
cutiva.

Così deciso in Benevento, 23.11.1993

IL Presidente

Il Giudice relatore

Alfredo...

7

Tale sentenza n.223/94 passava in cosa giudicata per mancata impugnazione (all.1).

II.- I fatti lamentati in citazione furono accertati dal consulente tecnico che depositò ben 2 relazioni: una in data 27/02/85 (all.2) ed altra per un supplemento di consulenza in data 12/07/90 (all.3) alla quale facciamo espresso riferimento.

III.- L'avv. Mario Zarrelli provvedeva alla notifica del titolo ed intimava precetto all'Amministrazione Provinciale di Benevento il 01/08/94 per il pagamento della somma di 10.270.395 delle vecchie lire, dovuta per il risarcimento dei danni e le spese, diritti ed onorari del giudizio, somma regolarmente pagata dalla parte soccombente.

IV.- In relazione all'importo della somma di 15.074.475 delle vecchie lire per la realizzazione del muro di contenimento della scarpata del terreno manomessa dall'Amministrazione Provinciale di Benevento alla contrada Stampaturo del Comune di Melizzano, l'avv. Zarrelli, avendo appreso che l'Amministrazione aveva da tempo predisposto un progetto di sistemazione della strada, con racc. posta celere del 26/03/02, recapitata il 27/03 succ., chiedeva di conoscere se l'Amministrazione intendesse procedere direttamente alle opere di costruzione del muro di sostegno della scarpata e di cui all'antescritta sentenza, avvertendola che, in mancanza, vi avrebbe provveduto direttamente a mezzo di un'impresa idonea intimando successivamente atto di precetto per le somme stabilite dal CTU per la realizzazione di tale opera (all.4).

V.- La Provincia di Benevento – Settore Infrastrutture e Trasporti – a mezzo del Dirigente S.I.T., dr. ing. Angelo Fuschino, con racc.26/04/02, in

riscontro alla predetta nota dell'avv. Zarrelli, informava che era in corso l'approvazione di un progetto lungo la S.P. Ponte Torello - Melizzano - Frasso Telesino, con il quale sarebbe stata data esecuzione ai lavori di realizzazione del muro di contenimento della scarpata di terreno in contrada Stampaturo di Melizzano e di cui alla sentenza del Tribunale di Benevento. Invitava pertanto l'avv. Mario Zarrelli a desistere da un'eventuale azione legale considerata la volontà dell'Amministrazione di realizzare in tempi celeri le relative opere (all.5).

VI.- Tali opere che, come vedremo, hanno ancor più compromesso la stabilità del filare di querce secolari esistenti lungo il confine con la strada Provinciale che, dalla contrada Torello porta a Melizzano, vennero eseguite nell'anno 2003, senza purtroppo alcun controllo da parte dell'avv. Zarrelli che vive ed opera in Napoli, recandosi raramente in Melizzano, per cui solo recentemente è stato accertato il reiterato illecito operato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento. Infatti l'Ufficio Tecnico del Comune di Melizzano, in data 17/03/15, con missiva diretta all'avv. Mario Zarrelli, all'agricoltore Vincenzo Mezza (che ha in comodato gratuito il terreno) ed all'Amministrazione Provinciale di Benevento, essendo caduta una pianta di acacia nei pressi del vallone Iemale che segna il confine nord del fondo, diffidava il proprietario "*alla immediata esecuzione dei lavori di eliminazione delle piantumazioni pericolanti a confine con la strada pubblica, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità*" (all.6). Per incarico dell'avv. Mario Zarrelli, l'arch. Giuseppe Meola, da un esame sommario dei luoghi, accertava che l'Amministrazione Provinciale di

RELATA DI NOTIFICA

L'ANNO 2015

Ad istanza del sottoscritto Avv. Antonio Aceto, (Cod. Fisc.: CTANTN42H12A265T) in base alla L. n. 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento rilasciata in data 16/09/2011, previa iscrizione al n. 1519 del mio registro cronologico, ho notificato a nome di **ZARRELLI avv. Mario**, nato il 01/09/1931 a Napoli, C.F: ZRR MRA 31P01 F839X, il suesteso atto di citazione a: **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentante p.t, Piazza Castello, Rocca dei Rettori – 82100 Benevento**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc.ta a/r n. 76658512665-8 spedita dall'Ufficio Postale di Telesse Terme (BN) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Antonio Aceto

